

## Affare Assegnato n. 138 - Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming

## Il servizio Prime Video

Prime Video è disponibile in Italia per gli abbonati al servizio Prime di Amazon, ma anche come servizio stand alone e offre ai clienti la possibilità di scegliere cosa guardare, quando guardare e come guardarlo. La nostra missione è fornire ai clienti Prime Video in Italia il meglio della televisione e del cinema internazionali e locali.

Prime Video offre migliaia di programmi televisivi e film ai clienti attraverso diversi servizi, tra cui lo streaming on demand con l'abbonamento a Prime, l'acquisto o il noleggio di singoli film o serie, e l'offerta Channels che consente di abbonarsi a canali di terze parti (es. Discovery+, Infinity selection, Paramount +). Fin dal suo arrivo in Italia nel 2017 Prime Video ha investito in produzioni locali lavorando con i produttori indipendenti e i principali gruppi televisivi.

L'attività di Prime Video ha un impatto positivo anche in termini di creazione indiretta di posti di lavoro: secondo i nostri calcoli, le produzioni locali in tre anni hanno impiegato oltre 7.000 persone in totale, tra tecnici, scrittori, registi, talenti e altri professionisti, oltre ovviamente ai nostri dipendenti con sede in Italia. In Prime Video svolgiamo un'intensa attività di scouting coinvolgendo registi, attori e autori. Questi apportano ai contenuti originali che offriamo ai nostri clienti il vero valore aggiunto. Per noi, dare opportunità e promuovere nuovi talenti è sia un obiettivo che un'opportunità.

## Il quadro legislativo italiano sulla remunerazione degli artisti

L'articolo 84 della Legge sul diritto d'autore (LDA), n. 633/1941<sup>1</sup>, prevede che gli utilizzatori (siano essi broadcaster tradizionali o fornitori di servizi di media on demand instreaming), debbano pagare agli artisti interpreti ed esecutori (AIE) una remunerazione adeguata e proporzionata (precedentemente denominata «equo compenso») per l'utilizzo delle opere a cui i suddetti artisti hanno partecipato.

La remunerazione prevista dall'articolo 84 LDA è determinata, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 35/2017² che in Italia ha attuato la c.d. Direttiva Barnier 2014/26/UE, nell'ambito di negoziazioni tra i soggetti interessati. Le negoziazioni vengono avviate quando un un organismo di gestione collettiva ovvero una entità di gestione indipendente (di seguito, per brevità, "OGC") dimostra di rappresentare i titolari dei diritti che appaiono sul servizio in questione. Una volta stabilito che le opere dei titolari dei diritti sono utilizzate sul servizio, le negoziazioni vengono avviate a partire dalle tariffe che le organizzazioni di gestione collettiva (OGC) sono tenute a pubblicare sui loro siti web secondo i dati sugli utilizzi delle opere che i servizi media audiovisivi devo fornire. In particolare, gli utilizzatori devono condividere con gli OGC i dati sugli utilizzi delle opere per i quali sono tenuti a pagare il compenso. Le informazioni da condividere necessariamente con gli OGC sono quindi quelle indicate nel D.Lgs. 35/17, ed eventualmente le informazioni aggiuntive concordate tra ciascun utilizzatore e l'OGC, a seconda del modello di remunerazione previsto nel loro contratto.

Queste informazioni possono quindi, ma non devono necessariamente, includere dati sui ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere che includono la performance degli AIE, poiché nella legislazione speciale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;35~art40



sopra menzionata, che regola la remunerazione adeguata e proporzionata prevista dall'art. 84 LDA in favore degli AIE nel settore audiovisivo, non esiste un legame obbligatorio tra i ricavi da sfruttamento e la remunerazione.

Questo quadro è del tutto coerente con i fondamenti della legge sul diritto d'autore, che richiedono che venga effettuato un pagamento a favore del titolare del diritto per ogni sfruttamento della sua opera, anche se, per ipotesi, ciò avviene senza scopo di lucro o non commerciale (ad esempio il pagamento dei compensi per lo sfruttamento di opere utilizzate in occasione di matrimoni e altre feste private).

Questo quadro giuridico speciale che disciplina il rapporto tra gli utilizzatori e le società di gestione collettiva non è stato modificato dalla *c.d.* Direttiva Copyright, che ha introdotto nuove tutele generali sulla remunerazione degli AIE, senza pregiudicare, il quadro già istituito dalla LDA e dalla Direttiva Barnier. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che lo stesso nuovo articolo 107³ LDA – che introduce un obbligo generale di remunerazione adeguata e proporzionata lascia impregiudicate le norme previste dalla stessa LDA per quanto riguarda la disciplina speciale in materia di remunerazione in favore degli AIE di cui all'art. 84 LDA sopra citata.

Rileviamo inoltre che l'interpretazione del quadro giuridico ora richiamato è anche quella correttamente assunta dall'AGCOM che, nel fornire una chiara interpretazione di questi meccanismi e del loro impatto sulle norme già esistenti, nella propria Delibera<sup>4</sup> di accompagnamento alla Proposta di Regolamento attualmente in fase di consultazione, ha stabilito che la remunerazione in favore degli AIE di cui all'articolo 84 LDA costituisce l'intera remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro interpretazioni nel settore audiovisivo e che gli obblighi di informazione in questo settore possono essere adempiuti comunicando i dati previsti dal D.Lgs. 35/17 di attuazione della Direttiva Barnier, quindi quelli sugli utilizzi.

Si può quindi affermare che il quadro legislativo sui diritti connessi e la gestione collettiva degli stessi abbia subito molti cambiamenti nel corso degli ultimi anni, e che il tema della remunerazione possa essere stato influenzato da tutti questi sviluppi e si sta ancora lavorando nel tentativo di costruire un'interpretazione armonica del complesso quadro normativo di riferimento e meccanismi trasparenti ed efficaci per la relativa applicazione.

Questo obiettivo può essere raggiunto solamente con l'assunzione di responsabilità (anche in termini di trasparenza) reciproche, sia da parte degli utilizzatori che degli OGC. Per alcuni OGC, in particolare quelli che gestiscono diritti connessi, è fondamentale stabilire le proprie rivendicazioni. Ogni negoziazione presuppone che gli OCG siano in grado di dimostrare chi rappresentano e quali diritti gestiscono, così che le informazioni si possano incrociare e sia possibile stabilire quali siano le opere effettivamente utilizzate sul quale fare i c.d. claim.

## Sul ruolo di AGCOM

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scono.

<sup>4</sup> https://www.agcom.it/documents/10179/29488504/Delibera+44-23-CONS/8e482ea9-9684-4d2f-96a6-b326b0c21db1?version=1.0



Con l'attuazione della Direttiva Barnier nel 2017, all'AGCOM sono stati conferiti poteri non sufficienti a sostenere la difficile transizione del mercato della gestione collettiva. Ora, l'AGCOM è stata incaricata di attuare alcune disposizioni della legge di attuazione della Direttiva Copyright in Italia, con gli strumenti e i poteri necessari, tra l'altro, per poter monitorare e supportare meglio il corretto funzionamento del mercato della gestione collettiva. Ad esempio, è stato introdotto un meccanismo di risoluzione delle controversie anche rispetto alle negoziazioni per la determinazione dell'equa remunerazione. Questo meccanismo aiuterà sicuramente il dialogo tra le parti e riteniamo possa essere il giusto strumento per ridurre il contenzioso. Auspichiamo quindi che il Regolamento di implementazione sia adottato da parte dell'Autorità nel più breve tempo possibile.